



DETERMINA Fascicolo n. GU14/709549/2024

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM SpA
(Telecom Italia, Kena mobile)**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante, "Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche".

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza della società XXX s.r.l.s., del 16/10/2024 acquisita con protocollo n. 0272353 del 16/10/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione istante: l'istante lamenta il tardivo e incompleto subentro di linea fissa con n. XXX, richiesto in data 21/03/2024, a causa del quale non ha ricevuto le fatture emesse relativamente ai servizi associati alla citata numerazione fino al mese di settembre 2024. Inoltre, lo stesso lamenta mancata risposta al reclamo proposto in data 16/07/2024. Per entrambe le doglianze formula una richiesta di indennizzo di € 700,00.

Posizione operatore: l'operatore chiede il rigetto della domanda dell'istante, poiché il subentro risulta perfezionato in data 11.04.2024 e il mancato deposito delle fatture nel cassetto fiscale dell'istate è stato causato da erronea trascrizione del Codice Fiscale dello stesso. Tale problema è stato risolto in data 29.08.2024. Le fatture relative ai periodi interessate sono state tutte stornate.

Motivazione del provvedimento: alla luce degli argomenti esposti dalle parti e dalle relative allegazioni si motiva quanto segue. L'avvenuto perfezionamento della procedura di subentro dell'istante nella numerazione per cui è definizione risulta essere perfezionata alla data del 11/4/2024 a fronte di relativa richiesta del 21/03/2024. La regolare intestazione dalla fattura di maggio 2024, depositata in piattaforma, ne offre prova. In riferimento ai reclami proposti, agli atti risulta un reclamo del 31/07/2024 successivo alla istanza di conciliazione proposta in data 30/07/2024. Inoltre non appare contestata dall'operatore la circostanza di un primo reclamo proposto dall'istante in data 16/07/2024, non depositato in piattaforma. In considerazione della prova dell'avvenuto subentro nel mese di aprile 2024 i reclami proposti risultano essere successivi al perfezionamento dello stesso. L'unico disagio patito risulta essere il mancato caricamento nel cassetto fiscale dell'istante delle fatture emesse fino al 29.08.2024 a causa di errata trascrizione del Codice fiscale dello stesso per le quali l'istante ha ottenuto lo storno dall'operatore. Circostanza non contestata dall'istante. Allo stato, considerato: -il perfezionamento del subentro; - la proposizione di reclamo successivamente al perfezionamento del subentro; - lo storno delle fatture non caricate nel cassetto fiscale dell'istante a fronte di prestazioni regolarmente rese dall'operatore; non risulta il configurarsi una fattispecie indennizzabile ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS o disagio patito che non sia già stato indennizzato attraverso lo storno delle fatture emesse. Il valore del decisum è pari a 0

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza della società XXX s.r.l.s., del 16/10/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo